

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del ravvedimento è disciplinato dall'art. 6 del D.M. 54/05, che consente al contribuente, entro un anno dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

La sanzione ridotta da applicare in sede di versamento con ravvedimento del diritto annuale è pari al:

- 3,75% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento (N.B. il ravvedimento "breve" è alternativo alla maggiorazione dello 0,40%);
- 6% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla data di scadenza del pagamento.

N.B. Con **Circolare prot. 62417 del 30/12/2008 il Ministero dello Sviluppo Economico** ha chiarito che non si applica al ravvedimento di diritto annuale la riduzione delle percentuali di sanzione (dal 3,75% al 2,5%; dal 6% al 3%) disposta dall'art. 16 del D.L. 185/08 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 2/09.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,20% dal 01-01-2016- 0,10% dal 01.01.2017), con maturazione giorno per giorno.

Il versamento deve essere effettuato con Modello F24 compilato nella Sezione IMU ed altri tributi locali.

Codice Ente da utilizzare: BN

Codice Tributo da utilizzare:

3850 - per il diritto annuale

3851 - per gli interessi

3852 - per la sanzione

L'anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe